

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE
---	--

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L' **Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio** (d'ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Presidente del CdA Ing. Mario Ciarla, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma – CF e P. IVA 04838391003;

E

La **Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE** (d'ora innanzi denominato FITETREC-ANTE, nella persona del Presidente Federale sig. Franco Amadio, domiciliato per la carica presso FITETREC-ANTE con sede legale in Largo Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma (C/O CONI - FORO ITALICO)– CF 80417270586, P. IVA 02140551009;

PREMESSO CHE

- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 e ss. mm. ed ii., al fine di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi agricolo, agroindustriale ed agroalimentare del Lazio; sostiene e promuove il carattere multifunzionale del sistema agricolo favorendo l'ampliamento delle sue competenze alla gestione degli agroecosistemi e dei servizi economici e sociali che i territori rurali possono offrire, nonché, la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2, comma 1 lett. i);
- ARSIAL, in conformità alla legge regionale 15/2000 n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare in situ la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione del patrimonio di risorse autoctone;
- FITETREC-ANTE è una associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 24 e 25 dello Statuto CONI; è affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre dalla quale è a sua volta riconosciuta quale unica rappresentante in Italia. I fini istituzionali di FITETREC-ANTE hanno per oggetto:
 - promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale ed internazionale,
 - esercitare ogni attività connessa al Turismo Equestre e alle Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva (TREC) nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, la tutela dell'ambiente, il turismo e l'agriturismo;
 - promuove la conoscenza e il contatto con la natura fra i propri affiliati e tesserati specie nei suoi aspetti botanici e faunistici;
 - promuove le attività sportive agonistiche praticate in via esclusiva dalla FITETREC-ANTE, ovvero:
 - o Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi;

- o TREC e TREC Attacchi;
- o Mountain Trial;
- o Cross Country;
- o Country Derby;
- o Monta da Lavoro Tradizionale (Ivi compresa la Monta Maremmana);
- o Monta da Lavoro Veloce o Gimcana;
- o Monta da Lavoro Sincronizzata;
- o Monta Storica con le seguenti specialità Giochi d'Arme a Cavallo, Arcieria a Cavallo, Giostra in Armatura all'incontro, Arte Equestre Rinascimentale (Maneggi), Pali, Giostre, Quintane, Corse all'Anello, Rievocazione Storica (Celtico, Romana, Medievale, Rinascimentale, Risorgimentale);
- o Monta Western con tutte le sue specialità.

Le richiamate specialità equestri vengono promosse valorizzando il patrimonio di razze equine autoctone del Lazio, tutelate dalla L.R. 15/2000, e rappresentano pertanto un volano importante per la conservazione e valorizzazione del patrimonio genetico in situ delle razze di interesse rappresentate, in particolare, da: Cavallo Maremmano, Cavallo Romano della Maremma Laziale, Cavallo Lipizzano, Cavallo di Tiro Pesante Rapido, Cavallo Tolfetano e Pony di Esperia, per le quali il Lazio è la regione più rappresentativa in termini di consistenze totali, che sono detenute quasi esclusivamente in allevamenti estensivi caratterizzanti anche l'offerta di servizi multifunzionali delle aziende agricole interessate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 - Finalità

ARSIAL e FITETREC-ANTE intendono sviluppare progetti, iniziative e programmi di attività condivisi per la valorizzazione del patrimonio di razze autoctone di equini allevate in Regione Lazio al fine di concorrere alla loro conservazione in situ.

Art. 3 - Impegni delle parti

ARSIAL e FITETREC-ANTE si impegnano a rendere reciprocamente disponibile, alle condizioni e con le modalità di volta in volta definite attraverso appositi accordi tra le parti, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per la realizzazione delle attività di valorizzazione delle razze equine autoctone della regione Lazio, a rischio di erosione genetica e tutelate dalla legge regionale 15/2000, mediante programmi di attività, iniziative di animazione locale e/o eventi afferenti alle richiamate razze equine a rischio di erosione genetica ed alle specialità presidiate in via esclusiva dall'associazione FITETREC-ANTE.

Art. 4 - Oneri

Il presente Protocollo di intesa non comporta alcun onere finanziario diretto a carico di ARSIAL e FITETREC-ANTE.

Ogni iniziativa da realizzarsi in attuazione del presente Protocollo sarà disciplinata da una specifica convenzione che dovrà definire espressamente gli impegni reciproci, le eventuali risorse necessarie e le forme di reperimento delle stesse.

Art. 5 - Risultati

Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo sarà oggetto di specifico accordo.

Art. 6 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo di ARSIAL.

Art. 8 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 dicembre del 2027.

Potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC o lettera raccomandata, con un preavviso di almeno 30 giorni. Tutte le attività in corso alla data di eventuale disdetta saranno tutelate e portate a compimento.

Art. 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 - Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

Art. 11 – Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice

Art. 12 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Roma.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì

Per
FITETREC-ANTE
IL Presidente Federale
sig. Franco Amadio

Per
ARSIAL
Il Presidente del CdA
ing. Mario Ciarla